



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere
Settore Sismica

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per intervento di manutenzione straordinaria alla cella VT2 della torre refrigerante esistente, ubicata all'interno della centrale geotermica di "Farinello" da 60 MW, nel Comune di Pomarance (PI).
Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 26/11/2024, protocollo regionale n. 0616967, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto geotermico in oggetto ricade alla lettera v) dell'allegato III alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

L'impianto in oggetto non è mai stato sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione geotermica "Larderello", interessante le province di Pisa e Siena, è stata conferita con D.M. del 07/03/1994 alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La Centrale di "Farinello" da 60 MW, adibita alla produzione di energia geotermica, è situata in località Larderello, nel comune di Pomarance (PI).

A livello di opere civili la centrale si compone di un edificio principale in cemento armato, due torri refrigeranti anch'esse risultanti fabbricati in cemento armato e vari apparati impiantistici esterni composti essenzialmente da condutture, serbatoi e relativi sistemi di sostegno.



La struttura portante che compone ciascuno dei corpi fabbrica delle due torri refrigeranti è stata realizzata mediante un sistema a telaio spaziale di travi e pilastri disposto su tre livelli fuori terra, oltre che un sistema di travetti prefabbricati paralleli tra loro, esteso a tutto il secondo livello. Perimetralmente il fabbricato di ciascuna torre risulta protetto da un sistema di pannelli prefabbricati in c.a.v. (per il piano I° ed il II°) ad eccezione del piano terra dove è presente invece un sistema composto da montanti metallici e 'persiane' fisse ma opportunamente inclinate per garantire l'aerazione interna.

All'interno di ciascuna torre sono presenti pannelli prefabbricati che separano quattro celle. Ciascuna cella esistente risulta composta principalmente da un camino, un ventilatore, un sistema di persiane d'aerazione, cunicoli e passerelle di collegamento e una vasca inferiore di raccolta dell'acqua.

Progetto di modifica previsto

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla cella VT2 della "torre Est". La cella VT2 ha un'estensione di circa 280 m², pari a circa un quarto delle dimensioni in pianta della "torre Est". Sono previsti interventi locali di natura strutturale, funzionali all'eliminazione degli ammaloramenti riscontrati negli elementi in cemento armato che formano parte della struttura della torre stessa. È inoltre previsto lo smontaggio ed il rimontaggio di alcune delle persiane di facciata del fabbricato.

In particolare, sono previste le seguenti operazioni:

- fermata torre con messa in sicurezza ventilatore della cella VT2;
- svuotamento della vasca della cella VT2;
- rimozione del sistema di persiane perimetrali poste al piano terra;
- installazione di scale provvisoriale per garantire l'accesso alle aree di cantiere;
- delimitazione delle aree di cantiere;
- attività edili inerenti l'eliminazione degli ammaloramenti sulle opere in c.a. (travi, pilastri, travetti di piano, pannelli prefabbricati perimetrali, ecc...) di pertinenza della cella VT2, comprendendo in particolare la rimozione delle superfici di calcestruzzo degradate e loro sostituzione mediante l'impiego di materiali idonei per l'uso strutturale, al fine di garantire il ripristino dei copriferri iniziali di progetto;
- rimontaggio delle persiane di facciata;
- rimozione delle opere provvisoriale e delle attrezzature connesse all'attività di cantiere;
- pulizia dell'area di intervento;
- riempimento della vasca della cella VT2;
- rimessa in servizio del ventilatore e sistemi ausiliari della cella VT2.

Durante la manutenzione straordinaria non verrà effettuato un 'fermo impianto' generale della centrale ma solo l'interruzione del servizio della cella VT2.

Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 4 settimane.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.



- Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che l'intervento in oggetto non altera le caratteristiche di funzionamento della centrale geotermica, in quanto mirato al ripristino delle caratteristiche iniziali della struttura in c.a. del fabbricato, nel rispetto delle norme di sicurezza. L'intervento di progetto non comporta variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che l'intervento non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento ricade in corrispondenza di un preesistente fabbricato ubicato all'interno della centrale geotermica.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'intervento non determina un cambiamento della tecnologia in uso e il processo di funzionamento dell'impianto rimane inalterato.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento non determina un incremento di dimensione dell'impianto né in particolare dei fabbricati che esso include, in quanto riguarda solo il ripristino localizzato di parti strutturali ammalorate senza alterarne sagoma o dimensioni.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che l'intervento non determina un incremento dei fattori di impatto: infatti non è previsto alcun intervento sulle parti impiantistiche ma solo interventi di ripristino strutturale di tipo locale su elementi esistenti.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alle aree adiacenti alla Centrale denominata “Farinello”;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir);

secondo il proponente gli interventi previsti non rientrano nel campo di applicazione della normativa simica.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;



vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla manutenzione straordinaria di una delle torri refrigeranti esistenti;

considerato che il progetto non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata all'eliminazione degli ammaloramenti riscontrati e al ripristino delle caratteristiche iniziali, nei vari elementi in cemento armato della struttura della torre refrigerante suddetta, nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato, e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018).
- di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Larderello", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it
- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

cdl/gg